



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale 743 – 35131 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 01 del 03/12/2010

Ricorso dell'Atleta BERTAZZO FRANCESCA per lo scioglimento del vincolo dalla Società PGS CARRARESE EUGANEA (Cod. Fipav 06.024.0243).

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata Triveneto composta da:

Sig. Pietro Bianzale (Presidente)
Avv. Andrea Canzian (Vice Presidente)
Avv. Diego Bucci (Componente)
Avv. Silvia Ruffato (Assistente)
Sig.ra Daniela Marcato (Segretaria)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il 27 novembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata A.R. del 16 settembre 2010 l'atleta Bertazzo Francesca chiedeva, in via amichevole, alla P.G.S. Carrarese Euganea, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società, con raccomandata A.R. del 21 settembre 2010, respingeva la richiesta.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 8 ottobre 2010 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo i seguenti motivi:
 - a) non condivisione delle linee programmatiche della società;
 - b) mancato invio della lettera di convocazione da parte della società e mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento annuale;
 - c) mancato consenso all'assorbimento con la società Euganea Volley;
 - d) mancata sottoposizione alle visite mediche dal 2004 al 2007;
 - e) lontananza geografica dal luogo del nuovo domicilio.
- La società vincolante non si costituiva in giudizio.
- Alla riunione era presente la ricorrente accompagnata dal difensore avv. Mogliani Claudia; nessuno per la società.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'atleta è infondato e quindi deve essere rigettato.

Precisando che il tesseramento dell'atleta per la società P.G.S. Carrarese Euganea è regolare, non necessitando la sua firma per la riconferma annuale del vincolo (la mancata sottoscrizione, così come evidenziata in udienza, del modello di adesione alla Coppa Veneto non influisce sulla validità del tesseramento), è appena il caso di rilevare che "l'assorbimento della Euganea Volley nella PGS Carrarese", come asserito dalla ricorrente, non è mai avvenuto.

Si tratta invece di cessione del titolo sportivo, per il quale non necessita il consenso dell'atleta.

Entrando nel merito degli altri motivi dedotti, si precisa che non rientrano nell'ambito di sindacabilità dell'atleta le scelte programmatiche della società sportiva, tantomeno può essere considerato motivo di giusta causa di svincolo il trasferimento del domicilio dell'atleta, poiché nel caso di specie tra l'altro non documentato dalla ricorrente.

Venendo all'ultimo motivo dedotto dall'atleta, relativo alla mancata sottoposizione alle visite mediche sportive negli anni dal 2004 al 2007, essendo emerso nel corso della discussione che nelle ultime due stagioni sportive tali visite sono state regolarmente effettuate, questo collegio ritiene tale contestazione tardiva e, pertanto, influente ai fini della decisione.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente.

Affissione all'Albo 03/12/2010

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale

Ricorso dell'Atleta MATROJAN SARA per lo scioglimento del vincolo dalla Società NEW VOL. GENERATION CASTELBAL. (Cod. Fipav 06.025.0125).

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata Triveneto composta da:

Sig. Pietro Bianzale (Presidente)
Avv. Andrea Canzian (Vice Presidente)
Avv. Silvia Ruffato (Componente)
Avv. Diego Bucci (Assistente)
Sig.ra Daniela Marcato (Segretaria)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il 27 novembre 2010 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

PREMESSO CHE

- Con raccomandata A/R del 18.08.2010 l'atleta Matrojan Sara invitava la società New Volley Generation ad esprimere il consenso allo svincolo, negato da quest'ultima con raccomandata A/R del 28.08.2010.
- In data 13.09.2010 l'atleta inoltrava rituale ricorso a questa Commissione per lo scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa, adducendo motivi di sopravvenuta incompatibilità con la dirigenza societaria e con il settore tecnico, nonché la possibilità di svolgere l'attività sportiva negli impianti dell'istituto scolastico a cui è iscritta, e di partecipare a campionati maggiormente confacenti alle sue caratteristiche.
- La società si costituiva ritualmente, contestando i motivi adottati e chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo tra l'altro l'atleta indispensabile per il raggiungimento dei propri obiettivi.
- All'udienza del 27.11.2010 era presente la ricorrente Matrojan Sara, accompagnata dal padre sig. Matrojan Mirco, oltreché l'opponente nella persona del presidente sig. Garavello Giancarlo, accompagnato dal dirigente sig.ra Donin Margherita.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'atleta è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

Alla luce della documentazione prodotta dalle parti, nonché da quanto emerso dalla discussione in sede di udienza, non sono stati evidenziati fatti ed elementi precisi, concreti e rilevanti che costituiscano giusta causa di scioglimento del vincolo.

Si è infatti rilevato che l'atleta non ha mai avuto alcun contrasto diretto con la dirigenza societaria o con il settore tecnico, se non per un unico episodio determinato dalla notizia, che il padre ha dato alla società, di voler trasferire la figlia minorenni in altro sodalizio.

Quanto sopra avvalorato dalla circostanza che la ricorrente aveva dato il consenso a partecipare, per la stagione successiva, al campionato di Eccellenza U.16.

Relativamente agli altri due motivi di ricorso, inerenti la possibilità per l'atleta di svolgere attività sportiva in strutture diverse o in campionati più confacenti alle sue caratteristiche, trattasi di affermazioni pretestuose quanto alla lontananza geografica dal luogo di residenza, così come evidenziato dalla resistente, nonché di valutazioni meramente soggettive e prive di qualsivoglia riscontro probatorio circa la possibilità di partecipazione a campionati "più confacenti alle mie caratteristiche".

Per quanto concerne, infine, le affermazioni del padre della ricorrente in ordine alle condizioni di salute della medesima, segnatamente l'infiammazione alla schiena – a suo dire addebitabile al tipo di allenamenti svolti dalla figlia, pur riconoscendo che la società si è prodigata per le cure del caso – questo collegio rileva trattarsi di deduzioni del tutto inconferenti ed irrilevanti, in quanto non dedotte con il ricorso.

In ultimo, pur nell'assolvimento dei compiti derivanti dai regolamenti vigenti, questa commissione non può non rilevare che la giovane età dell'atleta, di appena 14 anni, meriterebbe una maggiore considerazione delle esigenze proprie dell'età evolutiva, al di là delle posizioni di principio o delle prese di posizione aprioristiche sia da parte della società vincolante sia di chi esercita la potestà genitoriale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone l'incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società opponente.

Affissione all'Albo 03/12/2010

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale